

ORIGINALE

5935/09

SENTENZA

N° **5935/09**

Fasc. N° 25114/07

Cron. N° 3582/06

Rep. N° 11323

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Alessandra ARAGNO	Presidente ff. rel.
Dott. Giovanni LIBERATI	Giudice
Dott. Stefania TASSONE	Giudice

**IL CASO.it**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

26 AGO. 2009

nella causa civile iscritta al n°

**p r o m o s s a d a:**

**[REDACTED]** elettivamente domiciliato in  
Torino, v. Magenta 36 presso l'Avv. S.  
Zuccarello che lo rappresenta e difende per  
procura in atti;

**Parte attrice**

**c o n t r o**

**BANCA [REDACTED]** elettivamente domiciliata in  
Torino **[REDACTED]** presso lo studio  
degli Avv. ti **[REDACTED]**, **[REDACTED]** e **[REDACTED]**

che la rappresentano e difendono per procura  
in atti;

Parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

COME DA FOGLI ALLEGATI

**OMISSIS**

accertare e dichiarare la nullità della operazione di negoziazione di titoli  
Cirio 7,50% per i motivi tutti di cui in atti.

in via gradata, annullare le operazioni di negoziazione dei titoli per  
grave errore essenziale e per i motivi di cui in atti.

in via ulteriormente gradata, dichiarare risolti per grave inadempimento  
le operazioni relative alla negoziazione dei titoli Cirio effettuata tramite  
Banca [redacted] spa.

### IL CASO.it

In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità di Banca [redacted]  
[redacted] spa per il danno sofferto da parte attrice a qualsiasi titolo.

Per l'effetto, in accoglimento di qualsiasi delle domande di cui ai  
precedenti punti, condannare Banca [redacted] spa, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, con sede legale in [redacted], [redacted]

[redacted] al risarcimento del danno mediante pagamento a favore  
del signor [redacted] della somma di euro 33.883,65 o altra diversa  
somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, spese, rivalutazioni e  
indole non percepite.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e contributo  
ufficiale ex art. 15 L.P.

*condesiani  
parte convenuta*

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata e dichiarata l'inammissibilità delle domande nuove proposte dall'Attore per la prima volta nell'istanza di fissazione d'udienza e sulle quali la Banca non ha accettato il contraddittorio:

**IL CASO.it**

**Nel merito:**

- (1) in via principale: rigettare tutte le domande proposte dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- (2) in subordine: nel denegato caso in cui venisse dichiarata la nullità ovvero pronunciato l'annullamento o la risoluzione del contratto/ordine di acquisto dei titoli, dichiarare tenuto e condannare l'attore (i) a trasferire alla Banca i titoli *de quo* e (ii) a corrispondere alla Banca l'importo dei rimborsi parziali già ricevuti in relazione alle obbligazioni per cui è causa pari a Euro 2.205,00, ovvero alla diversa somma che dovesse risultare accreditata all'attore nel corso del processo, oltre interessi;

**IL CASO.it**

**In via istruttoria**

- (3) senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, ammettersi i capitoli di prova per testi precedentemente formulati ed emettersi l'ordinanza di esibizione di cui al paragrafo 21 della comparsa di risposta.

Con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre a I.V.A. e C.P.A.

Torino, 7 febbraio 2008

(\_\_\_\_\_) *[Signature]*  
(\_\_\_\_\_) *[Signature]*  
(\_\_\_\_\_) *[Signature]*

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] conveniva, con il rito societario, dinanzi a questo Tribunale la Banca [redacted] s.p.a. esponendo di essere titolare presso la filiale della banca convenuta sita in Torino [redacted], di un conto corrente e di un conto deposito titoli e di aver sempre investito i suoi risparmi in titoli a basso profilo di rischio; riferiva che in data 8.7.02, la Sig.ra [redacted], promotrice finanziaria della banca, indusse esso attore, pur essendo a conoscenza della sua mancanza di intenti speculativi, ad acquistare obbligazioni Cirio: acquisto che veniva effettuato in data 11.7.02 al valore nominale di euro 32.000,00 e dietro il pagamento del corrispettivo di euro 33.883,65.

### IL CASO.it

Evidenziava che nessuna informativa era stata a lui fornita in merito alla natura del titolo ed alla sua possibile rischiosità, né gli era stato riferito che l'investimento era inadeguato al suo profilo di rischio.

Specificava inoltre di non essere nemmeno stato informato del prezzo e del costo dell'operazione.

Evidenziava che l'operazione era stata conclusa in assenza di un contratto quadro; da parte di persone prive di informazioni sulla natura del titolo, ed in una situazione di conflitto di interessi posto che la banca convenuta faceva parte in allora del gruppo **██████████**, istituto, quest'ultimo che aveva un forte indebitamento con il gruppo Cirio.

Ciò premesso concludeva chiedendo pronunciarsi la nullità delle operazioni di negoziazione ovvero in via subordinata la loro annullabilità per errore essenziale "e per i motivi di cui in atti" od ancora in via ulteriormente subordinata la risoluzione dei contratti di compravendita e comunque e in ogni caso, accertata la responsabilità della banca condannare la convenuta al risarcimento pari al capitale investito oltre accessori.

Si costituiva in causa la s.p.a. Banca **██████████** notificando, nei termini indicati da parte attrice, la propria comparsa di risposta e chiedendo la reiezione delle domande avanzate: **IL CASO.it**

La convenuta produceva copia del contratto quadro sottoscritto da parte attrice in data 18.10.99 dal quale risultava che il medesimo non aveva inteso fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria; evidenziava che al **██████████** era stato consegnato il documento

sui rischi generali; che era stata evidenziata la inadeguatezza della operazione; che non era ravvisabile alcun conflitto di interessi.

#### **IL CASO.it**

Evidenziava inoltre che in data 6.3.06 era stato accreditato sul c/c dell'attore l'importo di euro 2.205,00 da parte dei commissari straordinari; specificava che la banca aveva adempiuto agli obblighi su di lei gravanti.

Seguiva uno scambio di memorie fra le parti; veniva quindi depositata istanza di fissazione di udienza.

Si procedeva all'escussione di un teste e, discussa oralmente la causa, la stessa veniva assunta a decisione dal collegio.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali, si evidenzia la inammissibilità della produzione della convenuta, stante la sua tardività. Il deposito del documento all'udienza collegiale non ha consentito all'altra parte di poterne prendere compiutamente visione al fine di accertare se in esso erano stati riportati gli effettivi investimenti effettuati dal [REDACTED]. Di tale documento, pertanto, non potrà essere tenuto alcun conto.

#### **IL CASO.it**

Sulla domanda di nullità per assenza del contratto quadro, per il suo mancato

adeguamento, per la mancata firma della banca e per l'assenza di elementi essenziali

Deve innanzi tutto essere respinta la domanda di nullità per assenza del contratto quadro.

#### **IL CASO.it**

Parte convenuta ha infatti prodotto copia del contratto stipulato da parte attrice in data 18.10.99: il medesimo è composto da più fogli che non risultano, a differenza di quanto affermato da parte attrice, slegati fra di loro. Né deve stupire la circostanza che, da un punto di vista grafico, i fogli siano fra di loro differenti posto che, mentre il primo foglio è relativo alle condizioni contrattuali specifiche del rapporto intercorrente tra il [REDACTED] e la banca, gli altri sono relative alle condizioni generali di negoziazione valevoli per ogni rapporto contrattuale stipulato con i diversi clienti.

#### **IL CASO.it**

Nemmeno può essere validamente eccepita da parte attrice la nullità del contratto per il fatto che il medesimo presenta la firma del solo investitore. La nullità prescritta dal legislatore per il mancato rispetto della forma scritta prevista ab substantiam rientra, infatti, nel genus delle c.d. nullità di protezione, quelle nullità, cioè, che possono essere eccepite da uno solo dei soggetti contraenti, quello reputato più

debole e nel cui esclusivo interesse, appunto, la nullità è stata prevista. E' certo, pertanto, che essendo il contratto stato firmato dal c.d. contraente debole, la domanda di caducazione del medesimo per assenza della firma dell'altra parte, non può essere accolta poiché il legislatore ha specificatamente disciplinato un'ipotesi di nullità relativa in un'ottica di conservazione del contratto e nel caso in esame l'interesse prioritariamente protetto ha trovato piena attuazione.

#### **IL CASO.it**

Nemmeno può essere accolta la domanda di nullità per non essere stato il contratto adeguato alla normativa vigente. A volere tacere della problematica riguardante l'ipotesi di nullità sopravvenuta, deve essere evidenziato che, in considerazione della relatività della sanzione di nullità è onere di colui che la eccepisce indicare specificatamente i motivi di nullità, cosa, questa, che non è stata fatta dal ~~§~~ il quale si è limitato genericamente ad eccepire il mancato adeguamento senza specificare quali fossero gli elementi essenziali del contratto mancanti.

Nemmeno alcuna nullità può essere ravvisata per il fatto che nell'ordine di acquisto non è indicato il prezzo di vendita.

L'art.32 comma 5 del regolamento, infatti, prevede che il prezzo debba essere necessariamente indicato all'investitore al momento della ricezione dell'ordine di acquisto nella sola ipotesi di negoziazione in conto proprio, fattispecie, questa, non ravvisabile nel caso in esame.

#### Sugli obblighi gravanti sulla banca

Le disposizioni legislative che regolano i servizi di investimento pongono a carico della banca una serie di obblighi, la cui inosservanza determina una responsabilità in capo alla banca.

#### **IL CASO.it**

Esaminiamo allora questi obblighi.

L'art. 21 D.lgs. n. 58/98, nel disciplinare lo svolgimento dei servizi di investimento da parte di intermediari abilitati, impone loro precise regole di comportamento consistenti, oltre che nei generali obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, nell'obbligo di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati" (lettera b); nell'obbligo di "organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento" (lettera c); nell'obbligo di

"disporre di risorse e procedure anche di controllo interno idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi" (lettera d); nell'obbligo di "svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati" (lettera e).

### **IL CASO.it**

Con particolare riferimento al dovere di informazione - passiva ed attiva - delineato dall'art. 21 lettera b) D.Lgs. n. 58/98, il Regolamento Consob 11522 (emanato in attuazione del disposto dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 58/98) ha inoltre previsto che: "Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare:.....e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire" (art. 26); "Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua

esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30; ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;

b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3" (art. 28, comma 1); "gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento" (art. 28, comma 2); "Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28... e di ogni altra informazione disponibile in

relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Quando l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute" (art. 29).

#### **IL CASO.it**

L'art.27, poi, prescrive che gli istituti non possono compiere operazioni in situazioni di conflitto di interessi.

Così esaminati i doveri incombenti sulla banca, esaminiamo adesso le doglianze avanzate da parte attrice.

#### Sul conflitto di interessi

A volere tacere del fatto che non pare essere stata formulata una domanda di annullamento per l'asserita violazione delle disposizioni relative al conflitto di interessi (avendo parte attrice chiesto l'annullamento del contratto per vizio del

consenso e "per i motivi in atti"), ritiene il collegio che tale domanda debba comunque essere respinta poiché nel caso in esame non è ravvisabile detta fattispecie. **IL CASO.it**

La contestazione degli attori appare invero del tutto generica là ove non individua alcun danno specifico ai sensi dell'art. 1394 c.c. che sarebbe derivato dal fatto che la banca abbia in ipotesi operato in conflitto di interessi.

L'art. 27 del Regolamento Consob deve infatti, ad avviso di questo Collegio, essere interpretato alla stregua del principio giurisprudenziale che il Supremo Collegio aveva già estrinsecato in sede di applicazione dell'art. 1394 c.c., vale a dire quello secondo cui la responsabilità del rappresentante che persegua interessi propri o di terzi incompatibili con quelli del rappresentato sussiste solo allorché alla utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sé o per il terzo consegua o possa conseguire un danno per il rappresentato (così Cass., 17/4/1996 n. 3630; Cass., 16/2/1994 n. 1498).

Nel caso di specie non risulta che parte attrice abbia patito un danno né che la banca abbia ricevuto una utilità maggiore rispetto a qualunque altro rapporto di intermediazione.

I titoli acquistati dal [redacted], inoltre, non sono stati ceduti da [redacted] ma sono stati da questa acquistati, per conto del [redacted], da [redacted].

Né [redacted] né altre società del suo gruppo, inoltre, hanno partecipato al consorzio che ha collocato il prestito obbligazionario Cirio. **IL CASO.it**

Quanto all'indebitamento del gruppo Cirio nei confronti della [redacted], rileva il collegio che trattasi di circostanza non sufficiente per ravvisare una situazione di interesse dell'istituto bancario a sollecitare la vendita di obbligazioni Cirio, posto che detto debito era garantito da fideiussioni bancarie, di facile escussione.

In questa situazione, difettando la prova del conseguimento di una particolare utilità da parte della banca, le circostanze di fatto addotte da parte attrice a sostegno della propria domanda, sono irrilevanti.

#### Sul vizio del consenso

La domanda deve essere respinta. Parte attrice, sulla quale incombe il relativo onere probatorio, infatti, non ha dedotto alcun capitolo di prova finalizzato a dimostrare la sussistenza del preteso vizio.

In ogni caso si evidenzia che l'errore sull'identità e sulla qualità dell'oggetto di cui all'art. 1429 c.c., è solo quello che inerisce alla identità del bene "inteso" nella sua conformazione "giuridica" e materiale, e non certamente quello che riguarda la maggiore o minore convenienza dell'affare.

### **IL CASO.it**

#### Sull'adempimento degli obblighi informativi da parte di Fideuram

Come si è sopra visto, l'art.28 del regolamento Consob individua una serie di obblighi che l'intermediario deve rispettare, anche, "all'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati".

Si tratta tutti di doveri strumentali volti a permettere al cliente di acquisire una informazione più dettagliata e specifica possibile sullo strumento finanziario da lui scelto, al fine di consentirgli di potere formulare una opzione consapevole.

La normativa che disciplina gli obblighi degli intermediari autorizzati è infatti rivolta alla tutela di un interesse superiore (menzionato nell'art.26 regolamento Consob e nell'art.21 TUF) che è quello dell'integrità del mercato mobiliare e della massima trasparenza e correttezza

dell'attività degli intermediari e ciò al fine di ridurre quell'alea "non necessaria" perchè superiore a quella connaturale a questo tipo di contratti e che nasce solo dalla disinformazione, poichè impedisce all'investitore di effettuare una scelta veramente consapevole. **IL CASO.it**

Solo nell'ipotesi in cui il contraente sia stato adeguatamente informato il rischio dell'investimento può essergli addossato, poichè il medesimo è stato da lui interamente e consapevolmente compreso ed accettato.

Proprio con questa finalità, gli artt. 26 e segg. del regolamento Consob, nella consapevolezza della posizione di debolezza in cui si trova l'investitore non qualificato rispetto all'intermediario, hanno, come si è sopra evidenziato riportando il contenuto delle norme, imposto a quest'ultimo di: **IL CASO.it**

- acquisire, innanzitutto, una conoscenza degli strumenti finanziari che offrono ai clienti;
- chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia finanziaria, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio (la Consob ha chiarito che dette informazioni possono

essere richieste anche attraverso la compilazione di moduli prestampati; l'art.28 statuisce che dell'eventuale rifiuto del cliente di fornire dette informazioni deve essere fornita prova scritta);

- astenersi dall'effettuare operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, qualora queste appaiano, per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione inadeguate alla figura dell'investitore (salva la ripetizione scritta dell'ordine preceduta dalle ragioni di inadeguatezza rilevate dall'intermediario). **IL CASO.it**

Dalla sola lettura di queste disposizioni emerge chiaramente che l'intento del legislatore è quello, d'altronde esplicitato nell'art.28, di consentire al cliente di effettuare consapevoli scelte di investimento ponendo in capo all'intermediario pregnanti doveri di informazione volti a permettere all'investitore di scegliere lo strumento finanziario per sé più adeguato. E se il cliente sceglie comunque un investimento non attinente al suo profilo, l'intermediario ha l'obbligo di dissuaderlo, dovendovi procedere solo dopo reiterazione della richiesta del cliente.

Dalla documentazione prodotta risulta che la banca ha consegnato a parte attrice,

contestualmente alla stipula del contratto quadro, il documento sui rischi generali (si veda doc.3 parte convenuta).

Risulta inoltre che, contestualmente alla firma del contratto quadro, il ~~cliente~~ ha dichiarato di non volere fornire informazioni sul suo profilo finanziario (vedi doc. 3 parte convenuta).

Sostiene parte attrice che l'investimento effettuato era inadeguato rispetto al suo profilo di rischio.

Il Tribunale dissente da queste affermazioni.

#### **IL CASO.it**

Innanzitutto si evidenzia che la presenza, nell'ordine di acquisto, di una doppia firma del cliente dopo la dicitura "comunicazioni della banca", in assenza di alcuna crocettatura sul contenuto di dette informazioni, non è certo elemento sufficiente per potere affermare che parte convenuta abbia assolto agli obblighi di legge.

Le comunicazioni previste nell'ordine (doc. 6 parte convenuta) sono, infatti, di differente contenuto e la mancata specificazione di quali di queste sia stata rivolta all'investitore, rende del tutto irrilevante e priva di senso alcuno la presenza della firma del cliente.

Nel contempo ritiene il collegio che l'apposizione di detta firma non equivalga a ritenere tout court le operazioni inadeguate poiché, in questa sede, detta valutazione deve essere autonomamente compiuta dal Tribunale.

L'inadeguatezza di un'operazione di investimento deve essere esaminata raffrontando le caratteristiche del titolo con l'esperienza, gli obiettivi di investimento, la capacità patrimoniale e finanziaria nonché la propensione al rischio del richiedente.

#### **IL CASO.it**

Nel caso in esame all'epoca dell'investimento in obbligazioni Cirio, come si evince dalla documentazione prodotta, parte attrice aveva già effettuato ed aveva in atto presso altro istituto bancario - ~~San Paolo~~ - investimenti ben più rischiosi di quello che si stava accingendo ad effettuare.

La teste , consulente finanziaria , dopo avere precisato di avere conosciuto il  "nell'ottobre del 1999 presso , mi è stato presentato da un altro mio cliente", ha specificato: "Il  sino a quell'epoca aveva investito in Fonditalia ed una gestione patrimoniale (40% azionario, 60% obbligazionario). Sino ad allora i Fondi avevano avuto un buon

rendimento ma dopo il 2001 la borsa era crollata e quindi i fondi non rendevano più come prima.

Ero stata io a consigliare al █████ di investire in Fonditalia in quanto investimento diversificato su vari mercati e con un rischio che viene plasmato su più strumenti finanziari.

Preciso che il █████ quando venne nel 1999 da me porto con sé documentazione relativa agli investimenti n essere presso █████. Il █████ possedeva "soluzione 5 e 7": si tratta di contenitori che possedevano una percentuale azionario dal 50% al 70%"... I titoli acquistati dal █████ in precedenza (Autostrade, Enel che sono titoli azionari; Banca Mondiale zero coupon scadenza 2025 la cui rischiosità derivava dalla valuta perché era in valuta Sud africana) erano molto più rischiosi.

#### **IL CASO.it**

ADR Il █████ possedeva presso █████ un dossier titoli come ho detto prima ne ero a conoscenza perchè fu lo stesso █████ a portarmi la documentazione. Non so dire se avesse anche altre posizioni finanziarie presso altri istituti. .... il █████ in █████ aveva un portafoglio di circa 100.000 euro, per quanto posso ricordarc."

Dalla documentazione prodotta dal █████ risulta che il █████ aveva diversificato i propri investimenti acquistando azioni, obbligazioni (tra le quali anche obbligazioni Argentina) e fondi comuni.

E' certo pertanto che l'investimento in obbligazioni Cirio, era adeguato sia per dimensione che per frequenza che in relazione al profilo di parte attrice,

persona che possedeva un patrimonio non modesto da lui ben diversificato in acquisti di titoli anche azionari di varia natura. Per quanto attiene alle informazioni fornite al ~~cliente~~ al momento dell'acquisto, la teste ha dichiarato: "Non vi erano, in allora, sul mercato elementi che potessero fare presumere un default. Quindi al cliente ho fornito informazioni in merito alla rischiosità del titolo come fornivo informazioni su ogni obbligazione corporate...Le caratteristiche del titolo si desumevano dalle schede informative e noi non possedevamo altre informazioni se non quelle desumibili da queste schede (durata; emittente; cedola; prezzo)". **IL CASO.it**

E' certo, pertanto, perché lo ha chiarito la stessa testimone, che non furono fornite al ~~cliente~~ le informazioni in merito alla specifica rischiosità del titolo, informazioni che la banca, a quell'epoca, doveva possedere e che emergevano dalla stessa offering circular. Come risulta dalla relazione dei commissari straordinari prodotta da parte attrice, poi, il gruppo Cirio sin dalla fine del 1999 presentava uno stato di rilevante indebitamento (pari ad oltre un miliardo di euro). I titoli acquistati, inoltre, erano privi di rating ed erano stati emessi da società avente sede in Lussemburgo, al fine di rendere inoperativo il limite e la garanzia di cui

all'art. 2412 c.c. (nel testo in allora vigente).

Tutti questi elementi rendevano particolarmente rischiosa l'operazione di investimento e avrebbero dovuti essere comunicati al cliente al fine di consentire al medesimo di consapevolmente decidere se addivenire o meno all'acquisto delle obbligazioni a lui proposte dall'intermediario.

### **IL CASO.it**

L'informativa che l'intermediario deve dare all'investitore con riferimento alla specifica operazione che il medesimo si accinge a compiere, infatti, non può consistere in una avvertenza formulata in maniera generica e formale e tale da non consentire al cliente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione ed il relativo livello di rischio.

Certa è inoltre la sussistenza del nesso causale. Come ha riferito la teste **[REDACTED]**, infatti il **[REDACTED]** era alla ricerca, sì di un investimento maggiormente redditizio rispetto ai Bot o ai pronto termine, ma non così "volatile" come le azioni. ("Il **[REDACTED]** cercava un investimento con un rendimento superiore a quello che poteva essere offerto da pronto termine o da titoli di Stato..... Il **[REDACTED]** nel 2002 mi disse che voleva qualcosa di più redditizio, anzi non voleva avere quelle oscillazioni che la borsa inevitabilmente dà.

In quel momento gli strumenti corporate erano quelli più redditizi. Il ██████ riteneva che lo strumento obbligazionario fosse migliore di quello azionario in quanto meno volatile”

Il ██████, che aveva subito delle perdite da precedenti investimenti, aveva cioè, chiaramente espresso il suo desiderio di effettuare investimenti non rischiosi.

E' certo pertanto che, se fosse stato adeguatamente informato, non avrebbe proceduto all'acquisto del titolo propostogli poiché detto titolo presentava proprio quella "volatilità" che il ██████ non intendeva più incontrare.

### **IL CASO.it**

#### Sulle conseguenze dell'inadempimento della banca

Come noto, a seguito della sentenza delle sezioni unite sul punto, la violazione degli obblighi informativi non dà origine ad una nullità ma pone in capo all'inadempiente degli obblighi risarcitori, in considerazione del danno patito dall'investitore.

Detto danno è rappresentato dalle somme che il cliente ha fornito alla banca per l'acquisto di titoli che, a seguito della dichiarata insolvenza degli emittenti, hanno perduto il loro valore di mercato. Da detto importo, pari ad euro 33.883,65, deve essere detratta la somma di euro 2.205,00

corrispondente all'importo percepito dal  
~~.....~~ (doc.7 paret convenuta).

Alcuna altra somma dev'essere detratta da  
tale valore giacchè la banca non comprova e  
neppure allega quale sia l'eventuale valore  
residuo dei titoli.

Alcuna restituzione delle obbligazioni può  
essere ordinata a parte attrice poiché non  
vi è stata pronunciata la risoluzione del  
contratto.

#### **IL CASO.it**

Parte convenuta pertanto dev'essere  
condannata al pagamento a favore di parte  
attrice dell'importo di euro 31.678,65.

Tale somma dovuta a titolo risarcitorio  
rappresenta un debito di valore e va  
rivalutata dalla domanda, trattandosi di  
illecito contrattuale (Cass.1997 n.9415).

A parte attrice spetta l'ulteriore  
risarcimento per il ritardo nella  
corresponsione della somma suddetta che,  
calcolato in base ai comuni canoni di  
impiego del denaro può essere liquidato in  
via equitativa (Cass. Sez. Un.1995 n.1712)  
accordando gli interessi legali sulla somma  
sopra indicata annualmente rivalutata.

Le spese legali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente decidendo,


Condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice della , della somma di € 31.678,65, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo; **IL CASO.it**

condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese del presente procedimento che liquida, in assenza di notula, in complessive € 3.600,00, di cui € 800,00 per diritti e € 2.800,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario, IVA, CPA.

Così deciso in Torino, 26.6.09

IL CANCELLIERE  
Dr.ssa Sonia NERPITI

Il Presidente f.f. rel.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

26 AGO. 2009

IL CANCELLIERE  
Dr.ssa Sonia NERPITI

24

AVVISI ALLE PARTI  
in Data 26.06.2009  
IL CANCELLIERE